

(N. 2151-A)

Urgenza

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI E COLONIE)

(RELATORE GALLETTO)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli Affari Esteri
di concerto col Ministro dell'Interno
col Ministro di Grazia e Giustizia
col Ministro del Bilancio
col Ministro delle Finanze
col Ministro del Tesoro
col Ministro della Pubblica Istruzione
col Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste
col Ministro dei Trasporti
col Ministro dell'Industria e del Commercio
col Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale
e col Ministro del Commercio con l'Estero

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 SETTEMBRE 1957

Comunicata alla Presidenza il 19 dicembre 1957

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi internazionali firmati a Bruxelles il 17 aprile 1957:

- a) Protocollo sui privilegi e sulle immunità della Comunità Economica Europea;
- b) Protocollo sullo Statuto della Corte di Giustizia della Comunità Economica Europea;
- c) Protocollo sui privilegi e sulle immunità della Comunità Europea dell'Energia Atomica;
- d) Protocollo sullo Statuto della Corte di Giustizia della Comunità Europea della Energia Atomica.

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente disegno di legge sottoposto al nostro esame si riferisce a quattro Accordi internazionali firmati a Bruxelles il 17 aprile 1957. Trattasi precisamente di due Protocolli relativi alla Comunità economica europea — il primo sui privilegi e sulle immunità — il secondo sulla Corte di giustizia. Il terzo e il quarto Protocollo sono relativi alla Comunità europea dell'energia atomica e anche qui uno si riferisce ai privilegi e alle immunità l'altro allo Statuto della Corte di giustizia.

Potremmo fare una osservazione in via preliminare e chiedere perchè all'atto della costituzione della Comunità economica europea e della Comunità europea dell'energia atomica non si sia contemporaneamente provveduto alle disposizioni per il loro funzionamento precisando privilegi ed immunità, spese e disposizioni protocollari e burocratiche. Forse questi provvedimenti avrebbero appesantito le due Comunità sino dalla loro costituzione e perciò si è pensato a provvedere successivamente alle norme protocollari.

Trattasi di quattro Protocolli piuttosto complessi e logicamente dettagliati in 134 articoli, buona parte dei quali si riferiscono alla costituzione, al funzionamento tecnico e burocratico delle due Comunità e perciò di facile comprensione.

Questi accordi erano già stati preveduti negli articoli 188 e 218 del Trattato che istituisce la Comunità economica europea e dagli articoli 160 e 191 del Trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica; in codesti articoli si parla precisamente dei Protocolli relativi allo Statuto della Corte di giustizia e ai privilegi e alle immunità delle due Comunità.

I quattro Protocolli che stiamo esaminando sono stati firmati dai Plenipotenziari dei sei Stati che avevano prima della Conferenza di Bruxelles approvate le due Comunità europee cioè quella economica e quella della energia atomica. Questi Protocolli quindi fanno parte integrale dei due Trattati e vengono sottoposti alla normale procedura della ratifica parlamentare.

Parecchie disposizioni, anzi la maggior parte, contenute nei due Protocolli relativi ai privilegi e alle immunità e allo Statuto della Corte di giustizia sono identici; in modo particolare quelle che si riferiscono agli articoli dei due Trattati. Le disposizioni fissate negli attuali Protocolli sono state dedotte dagli analoghi Protocolli del Trattato esecutivo della Comunità europea del carbone e dell'acciaio: C.E.C.A.

I Protocolli che si riferiscono ai privilegi e alle immunità sono elencati in parecchi capitoli dove si parla dei beni, dei fondi, degli averi e delle operazioni delle due Comunità; delle comunicazioni e dei lasciapassare; sono precisate la competenza e le responsabilità dei membri dell'Assemblea, dei rappresentanti degli Stati che partecipano ai lavori delle Comunità; il compito dei funzionari e degli agenti, i privilegi e le immunità delle missioni accreditate presso le Comunità, infine le consuete disposizioni di carattere generale.

Specificatamente il Protocollo della Comunità economica europea estende gli stessi privilegi ed immunità alla Banca di investimenti, al suo personale e prevede le esenzioni fiscali indispensabili per garantire il funzionamento e le finalità dell'Istituto.

Più complesso è lo Statuto della Corte di giustizia delle due Comunità. Il Protocollo è distinto in tre parti, la prima relativa ai giudizi, alle decisioni e agli Accordi generali; la seconda alla organizzazione della Corte, la terza precisa le norme procedurali. Anche in questa materia è evidente il riferimento, se non l'identità, alle disposizioni relative allo Statuto della C.E.C.A.

I due Protocolli sulla Corte di giustizia sono frazionati in parecchi titoli. È precisato lo Statuto dei giudici e degli avvocati generali, la loro competenza, le loro immunità, il divieto a funzioni politiche ed amministrative ed altre disposizioni che pongono questi magistrati nella sicurezza di esercitare in piena libertà ed autonomia le loro mansioni. Successivamente è precisata l'organizzazione della Corte di giustizia, le procedure e infine come il solito alcune disposizioni di carattere generale. Sembra inutile il richiamo alle norme stabilite nei singoli articoli che possono essere conosciute con la semplice lettura.

LEGISLATURA II - 1953-57 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Si è detto che non esistono notevoli differenze tra questi Statuti e quello relativo alla C.E.C.A.; però non mancano alcune innovazioni. Nell'articolo 20 relativo allo Statuto dell'energia atomica è stato adottato un sistema di giudizio analogo a quello della nostra Cassazione e cioè la concessione del ricorso ad un giudizio superiore con l'obbligo da parte della Corte di deliberare sui punti di diritto precisati nel ricorso.

Per le questioni relative alla interpretazione delle misure adottate da istituzioni delle due Comunità, sollevate in sede incidentale dinanzi a giurisdizioni nazionali e trasmesse al giudizio della Corte, è stata prevista una procedura analoga a quella dell'articolo 23 della legge italiana 11 marzo 1953, n. 87.

Infine sono state approvate disposizioni relative alle sanzioni pecuniarie a carico dei testimoni citati e non comparsi dinanzi la Corte, le sanzioni penali in caso di violazione

del giuramento da parte di testimonio o periti. Naturalmente la facoltà di intervenire nei giudizi e nelle contestazioni tra gli Stati membri, tra le istituzioni delle Comunità, tra queste ultime e gli Stati partecipanti è limitata agli Stati membri e agli Istituti creati dai due Trattati della Comunità economica europea e della Comunità europea della energia atomica e regolati dai quattro Protocolli.

Spero, onorevoli senatori, di avere in sintesi prospettato il contenuto di questi importanti Protocolli; forse la relazione avrebbe potuto essere più estesa ma le eventuali lacune possono essere facilmente colmate dalla diretta lettura dei Protocolli stessi.

Riteniamo che i Protocolli possano essere approvati e non manca a questo proposito il parere favorevole della Commissione finanze e tesoro e di quella di giustizia.

GALLETTO, *relatore.*

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti Accordi internazionali firmati a Bruxelles il 17 aprile 1957:

- a) Protocollo sui Privilegi e sulle Immunità della Comunità Economica Europea;
- b) Protocollo sullo Statuto della Corte di Giustizia della Comunità Economica Europea;
- c) Protocollo sui Privilegi e sulle Immunità della Comunità Europea dell'Energia Atomica;
- d) Protocollo sullo Statuto della Corte di Giustizia della Comunità Europea dell'Energia Atomica.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data agli Accordi suddetti a decorrere dal giorno dell'entrata in vigore del Trattato che istituisce la

Comunità Economica Europea e del Trattato che istituisce la Comunità Europea dell'Energia Atomica.

Art. 3

Ai fini dell'applicazione degli articoli 150 del Trattato che istituisce la Comunità Europea dell'Energia Atomica, 21 del Protocollo sullo Statuto della Corte di Giustizia allegato al Trattato stesso, 177 del Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea e 20 del Protocollo sullo Statuto della Corte di Giustizia allegato al Trattato stesso, gli organi della giurisdizione ordinaria e speciale emettono ordinanza con la quale, riferiti i termini ed i motivi della istanza, con cui fu sollevata la questione, dispongono l'immediata trasmissione degli atti alla Corte di Giustizia e sospendono il giudizio in corso.

A cura della Cancelleria, copia in carta libera della ordinanza suddetta è inviata, insieme agli atti di causa, a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, alla Cancelleria della Corte di Giustizia.